



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



Ordinanza

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO"

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che:

- nel territorio comunale sono stati rilevati dal servizio verde pubblico diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

- su invito del Servizio Fitosanitario si ritiene necessario adottare provvedimenti tempestivi contro lo sviluppo la diffusione di questi infestanti, con riguardo particolare agli interventi da eseguirsi con l'approssimarsi della stagione primaverile;

- **il bruco di processionaria può provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali** (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

- il lepidottero causa gravi defogliazioni, fino a indebolire la pianta, poiché ghiotto degli aghi dei pini e dei cedri;

- quando la temperatura diventa più mite le larve compiono l'ultima muta e si preparano a cercare un luogo dove incrisalidarsi dando origine alle tipiche processioni;

- risulta opportuno intervenire con l'asportazione e l'immediata distruzione delle tele dei nidi prima che le larve mature li abbandonino per raggiungere la base delle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare IMMEDIATAMENTE tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita: - pino nero (Pinus nigra) in particolare; - pino silvestre (Pinus silvestris); - pino marittimo (Pinus pinaster); - varie specie di cedro (Cedrus spp).

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno IMMEDIATAMENTE intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

3) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa.

4) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale di sfalci e potature;

Che ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., l'inottemperanza alle disposizioni in esso contenute prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Contro il presente atto è possibile esperire: - ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Parma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa, - ricorso amministrativo al Presedente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

DISPONE INOLTRE

Di trasmettere la presente ordinanza al Servizio Fitosanitario Regionale, al Corpo di Polizia Locale per la vigilanza all'ottemperanza di quanto prescritto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che avverso il presente Atto, può essere presentato ricorso alternativamente al:

- Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni, entro 60 gg. A decorrere dalla data di sua pubblicazione;
- Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199, entro gg.120 a decorrere dalla data di sua pubblicazione.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 – (tel 0521 622205)

Ai sensi dell'art.3 u.c. della legge 241/90 si precisa che avverso il presente Atto, può essere presentato ricorso alternativamente al:

- Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni, entro 60 gg. A decorrere dalla data di sua pubblicazione;
- Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199, entro gg.120 a decorrere dalla data di sua pubblicazione.

Dal Municipio, li 27/02/2018

Il Sindaco
Fabio Fecci
documento firmato digitalmente